



SERVIZIO TUTELA DIRITTI E SALUTE DEGLI ANIMALI CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 1

OGGETTO DELL'APPALTO: Servizio di ricovero dei cani vaganti catturati dai Servizi Veterinari competenti dell'ASL NA1 sul territorio cittadino.

Art. 2

AMMONTARE DELL'APPALTO: L'appalto è costituito da un unico lotto di importo pari ad € 3.000.000,00 IVA Inclusa. Senza oneri per la sicurezza, non sono infatti rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza.

Art. 3

DURATA DELL'APPALTO: L'appalto avrà la durata di anni tre.

annualità 2009 €1.000.000,00 iva inclusa ; €833.333,33 oltre iva pari a €166.666.67

annualità 2010 €1.000.000,00 iva inclusa. €833.333,33 oltre iva pari a €166.666.67

annualità 2011 €1.000.000,00 iva inclusa. €833.333,33 oltre iva pari a €166.666.67

a decorrere dal 1 gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2011

Art. 4

CONDIZIONI ALLE QUALI VIENE SOTTOPOSTO LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO:

Requisiti della struttura

4.1 Il rifugio deve essere in possesso della prescritta autorizzazione sanitaria di cui all'art.24 del Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. n.320 dell'8/02/54) e deve garantire ai cani un soggiorno in ampi recinti con box in muratura, con pedana, in materiale isolante e facilmente disinfettabile, sollevata da terra almeno di cm. 10. I box per singoli soggetti dovranno prevedere una zona coperta ed una scoperta con un area totale di 2 mq per cani di piccola taglia, 3,5 mq per cani di taglia media, 4,5 mq per cani di taglia grande e 6 mq per cani di taglia gigante. I recinti comuni a più soggetti dovranno rispettare le misure suindicate a seconda del numero e del tipo di soggetti che andranno a costituire il gruppo. I box o i recinti dovranno essere facilmente lavabili e disinfettabili, avere un adeguato sistema di drenaggio delle acque e dei liquami ed essere realizzati tenendo in considerazione le condizioni climatiche e i venti della zona.

4.2 Il canile deve essere dotato di reparto contumaciale isolato, la cui superficie non deve essere inferiore al 3% dell'intera area edificata destinato alla quarantena dei cani in arrivo e all'isolamento dei cani malati in due zone nettamente distinte e separate, con alcune gabbie foderate con rete a nido d'ape di piccole dimensioni per evitare il passaggio di flebotomi, per la profilassi della Leishmaniosi canina, (in alternativa idonei collari intrisi di sostanze repellenti o utilizzo di prodotti spot – on), e con box adeguatamente attrezzati con annesso un locale infermeria per la degenza

post operatoria dei cani sottoposti ad interventi chirurgici e per la custodia dei cuccioli che deve avvenire in box separati dagli adulti

4.3 Il canile deve essere dotato di box di isolamento da riservare ai cani morsicatori, da sottoporre ad osservazione veterinaria per gg. 10, ai cani malati nonché ai cani appartenenti alle razze pericolose, la cui consistenza andrà preventivamente dichiarata nell'istanza di partecipazione.

4.4 Il canile dovrà individuare apposite aree per la sgambatura dei cani che potranno essere lasciati liberi qualora non vi siano fra di loro soggetti non incompatibili altrimenti la sgambatura dovrà avvenire singolarmente in riferimento a cani aggressivi o particolarmente difficili da contenere. In questo secondo caso gli animali dovranno essere accompagnati con il guinzaglio e, ove necessario, con la museruola al fine di evitare situazioni di pericolo. Anche in relazione all'accompagnamento di qualsiasi animale in qualsiasi posto o reparto della struttura dovrà essere usato il guinzaglio.

Non è assolutamente consentito l'uso di mezzi succedanei o sostitutivi dei normali guinzagli e collari in commercio.

4.5 Il rifugio deve essere in possesso di apposito locale destinato allo stivaggio e la preparazione degli alimenti (per i quali sarà conservata documentazione attestante l'acquisto), di spogliatoio, docce e servizi igienici per il personale addetto alla cura e gestione dei cani e di medicheria con armadietto farmaceutico, nonché del registro di carico e scarico dei farmaci e della relativa emissione di ricette per la fornitura di medicinali e del contratto con ditta autorizzata allo smaltimento dei rifiuti speciali.

Direzione Sanitaria

4.6 All'interno deve essere operante la direzione sanitaria affidata ad un medico veterinario libero professionista, che deve assicurare ed attestare con la firma, su un apposito registro, la presenza all'interno della struttura per almeno tre giorni alla settimana. In caso di assenza o impedimento dovrà essere assicurata la presenza di un sostituto.

Alimentazione

4.7 Ai cani dovrà essere somministrata una quantità giornaliera di mangime secco, suddiviso in uno o due pasti giornalieri, che in peso non deve essere inferiore ai seguenti quantitativi:

Taglia	Cuccioli 2 mesi	Cuccioli 4 mesi	Cuccioli 6 mesi	Adulti (oltre 8 mesi)
Piccola	50 gr.	100gr.	130gr.	50-100 gr.
Media	170gr.	200gr.	330gr.	100-350gr.
grande	300gr.	450gr.	600gr.	400-700gr.

Il contenuto in proteine del mangime secco non deve essere inferiore alle seguenti percentuali:

cani	Taglia piccola e media	Taglia grande e gigante
cuccioli	27 % proteine	29 % proteine
adulti	23 % proteine	23 % proteine

Il cibo da somministrare deve essere completo e bilanciato nella sua formulazione di proteine, carboidrati, lipidi, sali minerali e vitamine, nonché essere appetibile.

Inoltre, in relazione al singolo animale, e specificamente nel caso di animali malati, anziani, inappetenti, debilitati o convalescenti, ed in relazione alle temperature stagionali dovranno essere somministrate formulazioni diverse dalla predetta tipologia arricchite con integratori vitaminici e/o minerali.

Razioni aggiuntive o diversificate dovranno essere distribuite laddove il Direttore Sanitario ne riscontri la necessità.

Ogni variazione, integrazione o miglioramento relativo alla gestione dell'alimentazione sarà comunicato dallo stesso che provvederà a fornire le dovute indicazioni in relazione ad ogni caso individuale.

L'acqua deve essere sempre fresca e disponibile.

Attività di pulizia e disinfezione

4.8 Tutti i locali della struttura devono essere dotati di pavimenti in materiale impermeabile facilmente lavabili, disinfettabili ed adeguatamente inclinati per consentire l'allontanamento delle acque di lavaggio attraverso chiusini e sifoni. Inoltre, le pareti dovranno essere rivestite in materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile.

4.9 I box devono essere sottoposti a lavaggio e disinfezione giornaliera nonché a disinfestazione contro gli ectoparassiti una volta alla settimana.

4.10 Dovranno essere pianificati ed inviati al Comune, ogni inizio d'anno, i programmi, debitamente firmati dal Direttore sanitario, di controllo degli endoparassiti e degli ectoparassiti

Identificazione dei cani

4.11 I cani saranno individuabili con l'applicazione indolore del microchip identificativo che sarà effettuata dal Servizio Veterinario dell'ASL Na1, e saranno iscritti su un apposito registro di carico e scarico degli animali, debitamente vidimato dalla ASL territorialmente competente.

4.12 Presso il rifugio, per ogni cane ospitato, dovrà essere custodita una scheda sanitaria aggiornata, che oltre alla foto del cane, riporterà il numero del microchip, del box, la data di ingresso, l'anamnesi medica (diagnosi, cure ed esiti) e le eventuali cure in corso. Tutte le schede devono essere debitamente firmate dal Direttore sanitario, così come le eventuali cure che di volta in volta saranno praticate.

Controlli

4.13 I canili appaltati dovranno consentire in ogni momento, l'accesso per i controlli contabili, amministrativi ed ecologico – sanitari di tutela animale anche al personale appositamente delegato dal dirigente del Servizio Tutela Diritti e Salute degli Animali.

4.14 I gestori dei canili forniranno al Servizio Tutela Diritti e Salute degli Animali, con cadenza mensile gli elenchi degli animali ricoverati, con l'indicazione della data di ingresso, dell'età, del microchip.

Per quanto concerne, inoltre gli animali deceduti, dovrà essere inviata a mezzo fax, entro 24 h dall'evento, apposita comunicazione al Servizio Tutela Diritti e Salute degli Animali ed ai Servizi Veterinari ASL NA 1, allegando certificato medico.

Parimenti per i cani adottati, dovrà essere data comunicazione ai due Enti, sempre entro le 24 h, utilizzando il modello allegato al presente CSA, da inviare unitamente alla fotocopia del documento di identità dell'adottante.

4.15 La stessa ASL NA 1 procederà, per gli animali catturati, all'applicazione del microchip identificativo e agli opportuni interventi di profilassi e di sterilizzazione. I Servizi Veterinari territorialmente competenti dovranno far pervenire al Comune di Napoli, con cadenza mensile idonee certificazioni attestanti il numero dei cani effettivamente ricoverati, nonché le buone condizioni generali, igieniche ed alimentari degli animali ospitati nella struttura appaltata.

Ricoveri

4.16 I ricoveri saranno autorizzati dal Servizio Tutela Diritti e Salute degli Animali previa verifica delle condizioni di effettiva necessità di ricovero degli animali (aggressività – soggetto morsicatore, appartenenza alle razze pericolose, incompatibilità con il territorio per motivi di salute). I ricoveri saranno effettuati a rotazione tra i canili convenzionati , curando che tra le varie strutture si concretizzi un sostanziale equilibrio di ricoveri, compatibilmente con le loro disponibilità.

4.17 La struttura deve assicurare negli orari di chiusura del canile. la reperibilità del personale impiegato al servizio di gestione controllo e custodia dei cani, al fine di consentire, in casi eccezionali, la consegna degli animali catturati dal personale della competente ASL NA 1, ed ove necessario anche del Direttore Sanitario per consentire la cura degli animali ricoverati,

Costo del servizio

4.18 La retta giornaliera per il ricovero dei cani resta stabilita in:

- €2,69 oltre IVA per ciascun soggetto adulto;
- €1,54 oltre IVA per cuccioli fino a 90 giorni di età;
- €2,06 oltre IVA per i cuccioli fino a 6 mesi;
- €3,50 oltre IVA per i cani appartenenti alle razze pericolose e per i morsicatori.

Detta retta graverà a carico dell'Amministrazione Comunale.

Art. 5

Modalità di partecipazione e di ammissione alla gara:

5.1 Possono partecipare alla gara, visto l'art.20 del d.vo 163/2006 (Appalti di servizi elencati all. II B cat. 25 denominazione "servizi sanitari municipali, n. rif CPC 93 e n. rif CPV 85323000-9:

- 1)le associazioni per la tutela degli animali iscritte all'Albo regionale;
- 2) le imprese, cooperative e/ o società aventi oggetto sociale relativo al servizio oggetto della gara.

Tutte le strutture devono essere presenti ed attive sul territorio da almeno tre anni, e regolarmente autorizzate::

Tutte le strutture devono, altresì, trovarsi ad una distanza massima di 30 Km dalla città di Napoli .

5.2 Per essere ammessi alla gara deve essere inoltrata relativa istanza all'Ufficio competente del Comune di Napoli Gare d'Appalto – Area Forniture e servizi-, da parte del responsabile, titolare o

legale rappresentante della struttura , rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, corredate da copia del documento di identità del sottoscrittore, attestanti:

- di non trovarsi in una delle situazioni causa di esclusione dalla partecipazione a gare pubbliche, previste **dall'art. 38 del D.lgs. 12.4.2006 n.163/06** e successive modificazioni ed integrazioni, con l'indicazione di eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione come previsto dal comma 2° del medesimo articolo;
- di non trovarsi con altri soggetti partecipanti alla presente gara in una situazione di controllo di cui **all'art. 2359 c.c.** ovvero che non sussista la imputabilità delle propria offerta ad unico centro decisionale;
- di essere in **regola con i versamenti INPS e INAIL** specificando per ciascun Ente la sede ed il numero identificativo di iscrizione (**presentazione DURC**)
- di essere in regola con le norme di cui alla **Legge 383/01**
- **Presentazione del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.**, con attivazione dell'oggetto sociale attinente a quello della presente gara, di data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di presentazione dell'offerta, corredato dal nulla osta ai fini dell'art.10 della Legge 575/1965 e dal quale risulti l'indicazione dei legali rappresentanti, nonché l'inesistenza di procedure in corso di fallimento, di concordato preventivo o di amministrazione controllata (quest'ultima condizione potrà essere alternativamente documentata con Certificato del Tribunale Fallimentare, in originale o copia conforme in data non anteriore a 6 mesi). Tali certificati possono essere sostituite da dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, corredata da copia del documento di identità del sottoscrittore.

5.3 Le associazioni dovranno presentare l'atto costitutivo e lo statuto in copia, mentre sia quest'ultime che le Ditte o Società dovranno presentare autorizzazione sanitaria rilasciata dall'ASL territorialmente competente e dichiarare la ricettività della struttura con il numero dei posti disponibili. Le strutture già in convenzione dovranno assicurare almeno una disponibilità pari al 10% dei posti già occupati, per ciascun anno.

Tutti dovranno, inoltre, dichiarare di non avere condanne passate in giudicato e, in particolare, condanne per reati contro la pubblica amministrazione, per maltrattamento animali e gioco d'azzardo e, infine, di non avere carichi pendenti e comunque di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa di legge ed esibire la documentazione che all'uopo sarà richiesta dal Servizio Gare d'Appalto.

5.4 La struttura affidataria dovrà permettere l'accesso al pubblico in orario adeguato, per un minimo di 2 ore al giorno in tre giorni alla settimana, incluso il sabato o la domenica, per consentire affidi e promuovere gli affidi dei cani, ai sensi della L. n° 281/91 e L.R. n° 16/01.

Disposizioni particolari riguardanti l'appalto:

5.5. Il responsabile, titolare o legale rappresentante della struttura , deve altresì, dichiarare:

- di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie del **Protocollo di Legalità**, di cui alla Deliberazione di G.M. n. 3202 del 27.9 2007 sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1° agosto 2007 - pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all'indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito internet del Comune di Napoli all'indirizzo www.comune.napoli.it, e di accettarne le condizioni. Nel presente CSA sono riportati integralmente gli articoli 2 e 3 del predetto Protocollo contenenti gli impegni e gli obblighi ai quali la stazione appaltante e l'aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, nonché l'articolo 8 contenente le otto clausole cui deve attenersi l'appaltatore, ed inoltre la clausola relativa

all'applicazione dell'art. 3 comma 2, che dovranno essere inserite nel contratto o sub-contratto per essere espressamente accettate dall'aggiudicatario, ove ricorrano gli ambiti applicativi.

art. 2

1. La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del D.P.R. n. 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati.
 2. Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 euro, ovvero ai subappalti c/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 euro; tutte somme al netto di I.V.A., la stazione appaltante:
 - a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo, tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;
 - b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
 - c) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale c/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
 - I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
 - II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
 - III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;
- decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia di cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto ovvero,

quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;

- d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;
- e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98 ;
- f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;
- g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di subappalti e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura dei servizi;
- h) si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:

I) accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura - ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estera, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi ai fini delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del decreto legislativo n. 190/02 - con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza giustificato motivo, l'applicazione di una penale nella misura del 10% dell'importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalla somma dovute in relazione alla prima erogazione utile; l'impresa dovrà, altresì, incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art. 7 del presente protocollo, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera, delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l'introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito a cura dell'impresa; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;

II) comunicare alla Camera di commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale - non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati" - i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati accesi i conti, comprensivi degli elementi identificativi del rapporto (denominazione dell'istituto, numero del conto, Cin, ABI e CAB) e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;

i) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al decreto-legge n.143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la

risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto c/o al subcontratto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.

art. 3

1. La stazione appaltante assume l'obbligo di richiedere le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98 anche nei confronti dei soggetti ai quali vengono affidati le seguenti forniture e servizi "sensibili" indipendentemente dal valore: trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra; acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.L.vo 163/2006; servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere.
2. All'informazione interdittiva consegue il divieto per la impresa aggiudicataria di approvvigionarsi presso il soggetto controindicato, nonché, ove l'acquisizione di beni e servizi sia oggetto di contratto specifico, l'interruzione immediata del rapporto contrattuale, in conformità di apposita clausola risolutiva espressa da inserire nel bando e accettata dalla impresa aggiudicataria.

art. 8

- 1 La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa,

oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca, dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente protocollo attraverso conti dedicati accessi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola di cui al comma 2 dell'art. 3

“La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nei caso di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell'art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell'art. 10 del dpr 252/98 a carico del subfornitore.”

- di essere a conoscenza di quanto previsto:

- dall'art. 52 della **Legge Regionale 3/07**

L'art. 52 della medesima Legge regionale recita: “1. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei lavoratori e di misure antimafia, le stazioni appaltanti, i concessionari di opere pubbliche e qualunque soggetto pubblico o privato, che realizzano opere pubbliche nel territorio della Regione Campania, al fine di assicurare la leale cooperazione dell'appaltatore, prevedono nel contratto oltre che nel bando di gara e nel capitolato speciale d'appalto, nonché nelle convenzioni, le seguenti clausole a tutela dei lavoratori: **a)** obbligo di applicare e far applicare all'operatore economico, integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nella esecuzione degli appalti, anche se assunti al di fuori della Regione, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro

della categoria vigenti nel territorio di esecuzione del contratto, ad eccezione dei lavoratori in trasferta ai quali si applica il contratto di lavoro della provincia di provenienza. Per gli appalti di lavori, anche durante l'esecuzione, la verifica degli obblighi relativi alla iscrizione dei lavoratori alle casse edili, alla regolarità contributiva e al pagamento delle contribuzioni alle scuole edili e ai comitati paritetici territoriali; **b)** obbligo dell'appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori, subaffidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto loro affidato; **c)** obbligo in base al quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della concessione è subordinato all'acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le casse edili nel caso di lavori."

- dal Programma 100 del Comune di Napoli

Il Comune di Napoli con l'approvazione del bilancio previsionale 2007, intervenuto con delibera di CC n. 22 del 7.5.07, ha determinato di attuare il programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica 2007-2009 pubblicato sul sito del Comune di Napoli all'indirizzo www.comune.napoli.it/risorsestrategiche, che prevede l'applicazione di nuove regole nei rapporti con l'A.C.

In particolare per i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, l'aggiudicazione è subordinata all'iscrizione dell'appaltatore, ove dovuta, nell'anagrafe dei contribuenti, ed alla verifica della correttezza dei pagamenti dei tributi locali ICI, Tarsu, Tosap/Cosap

Infine il responsabile, titolare o legale rappresentante della struttura dichiara di aver preso visione del presente Capitolato Speciale regolante l'appalto in parola, di essere edotto sulle circostanze in essi rappresentate e di accettarne tutte le condizioni ivi previste, nessuna esclusa od eccettuata;

- di ritenere l'offerta proposta remunerativa e comprensiva di ogni spesa e di ogni onere di qualsiasi natura, sia tecnica che economica, o comunque connessa con l'esecuzione del presente appalto;

Pagamento quota per ogni partecipante.

5.6 Con la deliberazione del 24.01.2008 all'art.2 l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di Lavori Servizi e Forniture ha stabilito di estendere l'obbligo del versamento del contributo anche nei settori degli appalti pubblici di servizi e forniture, per importi a base di gara compresi tra € 1.000.000,00 e €5.000.000,00 ogni partecipante dovrà versare €70,00.

Il pagamento può avvenire secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture all'indirizzo: <http://www.avcp.it/riscossione.html>:

Contratto

5.7 Nelle more della sottoscrizione del contratto stesso, la prestazione del servizio di ricovero dei cani vaganti sul territorio cittadino potrà essere resa dalle ditte che risulteranno aggiudicatriche dell'appalto a far data dalla pubblicazione della determinazione di affidamento dell'incarico, e dell'anticipata richiesta di esecuzione del contratto l'associazione/società o ditta non potrà opporsi.

5.8 L'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di dichiarare la decadenza del contratto, in presenza di gravi ed insindacabili motivi tra cui, la mortalità dei cani. Il numero dei decessi di animali, cuccioli e/o adulti, dovuto non solo ad eventi sporadici ed eccezionali, o a cause epidemiche non continuative, sarà valutato dall'Amministrazione, con l'ausilio dei Servizi Veterinari della ASL. Inoltre, l'Amministrazione Comunale potrà disporre in qualsiasi momento e

senza formalità di sorta, la decadenza dell'appalto, senza che l'appaltato possa nulla eccepire, qualora risultino a carico dello stesso, precedenti o provvedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione di cui alla L. n° 646 del 13/09/82 e successive modificazioni ed integrazioni.

5.9 Qualsiasi controversia verrà definita innanzi al giudice ordinario.

5.10 E' assolutamente proibito all'aggiudicataria di subappaltare o , comunque, cedere in tutto o in parte l'impresa, sotto pena dell'immediata risoluzione del contratto, incameramento della cauzione e risarcimento dei danni

5.11 Le strutture che presentano i requisiti amministrativi richiesti, inoltre, saranno sottoposte a controllo sulla loro idoneità tecnica da parte di una commissione composta da rappresentanti del Comune, dei Servizi Veterinari della AS.L Na 1, organismo che esprimerà parere obbligatorio in ordine all'affidamento.

Il Dirigente del Servizio tutela diritti e salute degli animali
D.ssa Clara Degni